

Definizione liti pendenti, non trasferibile al gruppo il credito Iva riversato

Il credito Iva pregresso riversato in sede di definizione delle liti pendenti non è trasferibile al gruppo. L'agenzia delle Entrate, con la risposta 111 di ieri, risponde a un interpello posto da un contribuente che, qualificandosi come controllante in una procedura di liquidazione Iva di gruppo, si è posto il problema di verificare se il credito Iva riversato per la definizione di una lite pendente possa essere trasferito al gruppo.

Più in dettaglio, la società istante ha proceduto a definire una controversia relativa a un credito Iva sorto nel 2004, periodo in cui la società faceva parte di una procedura di liquidazione Iva di gruppo, in qualità di controllante, conclusasi nel 2006.

All'epoca dei fatti, venne contestata alla società istante la compensazione del credito Iva del 2004 con tributi propri, senza farlo confluire nella procedura della liquidazione Iva di gruppo. Diversamente dalla normativa attuale, quella vigente *ratione temporis* prevedeva, infatti, che il credito pregresso della controllante doveva essere conferito alla liquidazione Iva di gruppo.

Ebbene, avendo proceduto alla definizione della lite pendente, il credito in capo alla controllante (che oggi fa parte di una nuova procedura di liquidazione Iva di gruppo) si è rigenerato.

L'agenzia delle Entrate, nella risposta n. 111, ha precisato che l'eccedenza computabile in detrazione a seguito di questo riversamento non potrà confluire nelle liquidazioni Iva della società che l'ha maturata finché la stessa partecipa a una liquidazione Iva di gruppo. Il credito in questione dovrà essere indicato nel rigo VL40 della dichiarazione Iva della società (dove va indicato l'ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi) e, in quanto non trasferibile al gruppo, dovrà essere riportato nel rigo VX2 della dichiarazione, dove va indicato l'ammontare dell'eccedenza annuale d'imposta detraibile.

Non rileva, infatti, il periodo di maturazione del credito né il fatto che lo stesso, rigenerato, era relativo all'anno 2004. Ciò in quanto la norma ad oggi vigente prevede che non possono essere trasferiti al gruppo i crediti maturati in epoca antecedente all'ingresso nella procedura, senza che assuma rilievo la circostanza che al momento di maturazione dell'eccedenza a credito l'attuale disposizione non era ancora entrata in vigore.

La norma attuale, modificata nel 2008, aveva come intento quello di creare una netta e definitiva separazione tra il credito Iva maturato antecedentemente e quello successivamente all'ingresso di una società nella procedura della liquidazione Iva di gruppo.

— **Simona Ficola**

— **Benedetto Santacroce**